



allegato 1
Pordenone 2/11/2020 al
n° 3100
liquidati € esente
per imposta IPOT. €

LEONARDI
Vittoria LEONE

STATUTO
dell'Associazione "Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier - APS"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita in Vito d'Asio (PN), ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: **"Hortus Librorum - Antica Biblioteca Mons. Leonardo Zannier - APS"**, d'ora in avanti "associazione", con sede legale nel Comune di Vito d'Asio, in piazza Fontana 15. La sua durata è illimitata. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al succitato articolo.

In particolare, l'attività dell'associazione consiste principalmente nella conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio librario e documentario conservato nell'antica Biblioteca Parrocchiale di Vito d'Asio, intitolata a Monsignor Leonardo Zannier, suo fondatore, al fine di farla diventare nuovamente una risorsa disponibile per la comunità locale, per la comunità scientifica e per tutte le persone interessate a visitarla e a consultare e promuovere la conoscenza dei volumi e degli scritti in essa custoditi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato, in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. La denominazione di *socio fondatore* spetta a coloro che hanno steso l'atto costitutivo dell'associazione: essi hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l'Organo di Amministrazione, a fronte di domanda scritta del richiedente che contenga:

-l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;

Leon Zannier

1
ef.





-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale nella misura fissata dall'Organo di Amministrazione ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione da parte dell'organo competente va motivato, sottoposto alla ratifica dell'Assemblea e comunicato all'interessato entro 60 giorni. Il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione secondo quanto disposto dal regolamento interno;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente definiti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

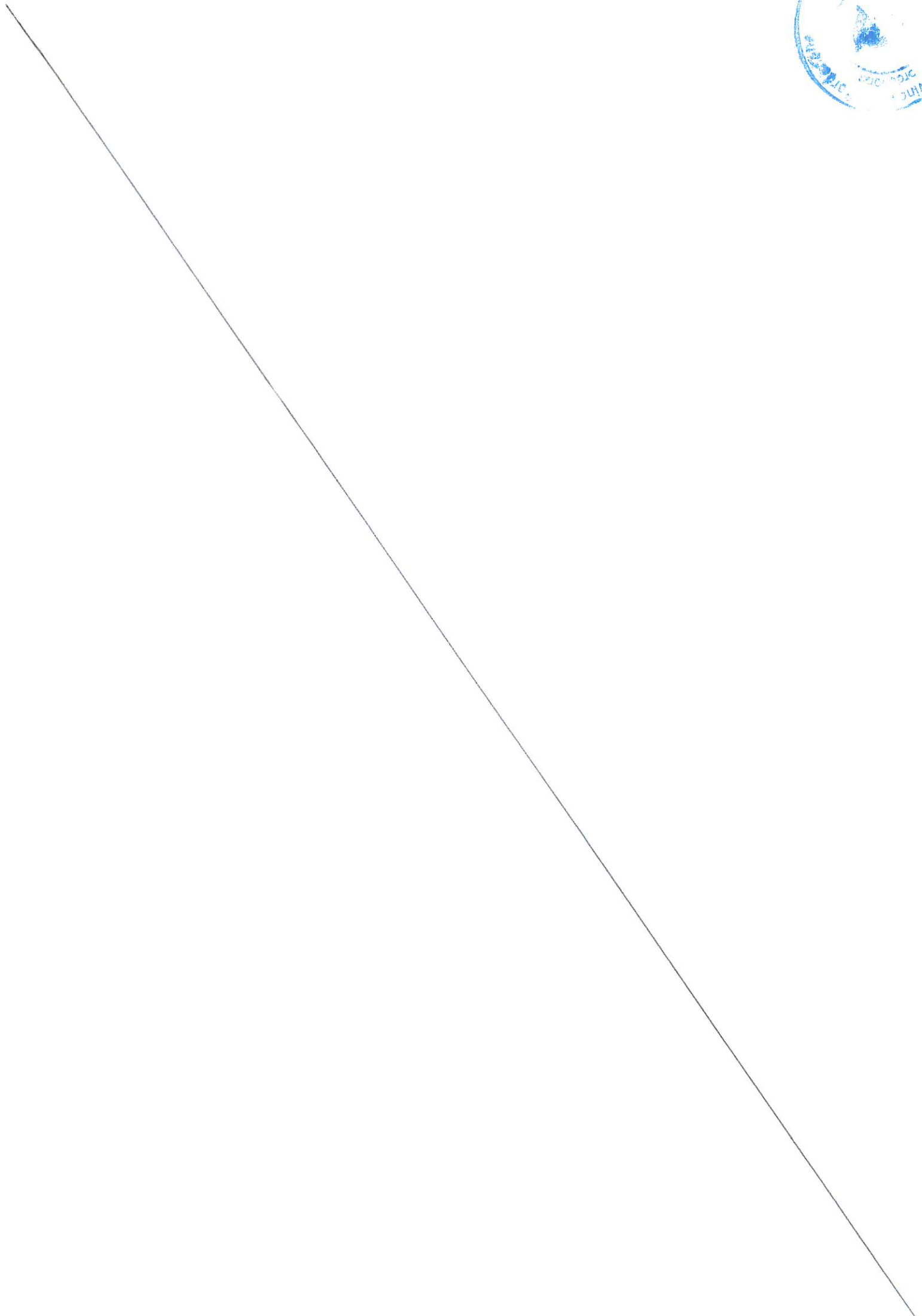
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Don Geromotto

²
ef.



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa o di altro contributo non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo)
- l'Organo di Controllo

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea si compone di tutti gli associati. Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio, ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto da affiggersi al pubblico o inviato per posta o e-mail all'indirizzo indicato nel libro dei soci, almeno 15 giorni prima, con indicazione della data, del luogo, dell'ora di prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca l'Organo di Amministrazione stabilendo, nel corso dell'assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, il numero dei suoi componenti;
- nomina, se necessario, l'Organo di Controllo e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati deliberata dall'Organo di Amministrazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione (ex art. 21 comma 3 del Codice civile);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il programma annuale dell'associazione;
- stabilisce l'importo della quota associativa annuale su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 3 associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del Codice

Don Giovanni

*ef.*³



Civile, in quanto compatibili. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori voto.

L'Assemblea può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipino almeno 2/3 (due/terzi) degli associati e che la delibera di modifica sia assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) degli associati.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, è ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per via elettronica, qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità dell'associato non personalmente presente che partecipa e vota.

ART. 8 - Organo di Amministrazione

L'associazione deve nominare un Organo di Amministrazione; la nomina degli amministratori spetta all'Assemblea; la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia, per legge o per statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto economico;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- deliberare l'esclusione di soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea, ai sensi del presente statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere, nella prima seduta successiva all'assemblea in cui sono stati votati gli amministratori, il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- stabilire l'ordine del giorno dell'assemblea.

L'Organo di Amministrazione è costituito da un minimo di tre ad un massimo di otto amministratori - secondo deliberazione dell'Assemblea - nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili.

La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre amministratori. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Vice presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni: è eletto dall'Organo di Amministrazione e dura in carica quanto quest'ultimo.

L'Organo di Amministrazione attribuisce la funzione di Tesoriere ad uno degli amministratori con il compito di occuparsi dell'amministrazione e della tenuta della contabilità dell'associazione secondo le direttive del Presidente. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Tesoriere si può avvalere della collaborazione di un aiuto tesoriere di sua fiducia, con l'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Luigi Grometto

4
efr



Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, è il suo portavoce ufficiale e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti, nella prima seduta successiva all'assemblea in cui sono stati votati.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione dei nuovi amministratori

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al secondo in merito all'attività compiuta.

Art. 10 - Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n.117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Art. 11 - Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n.117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

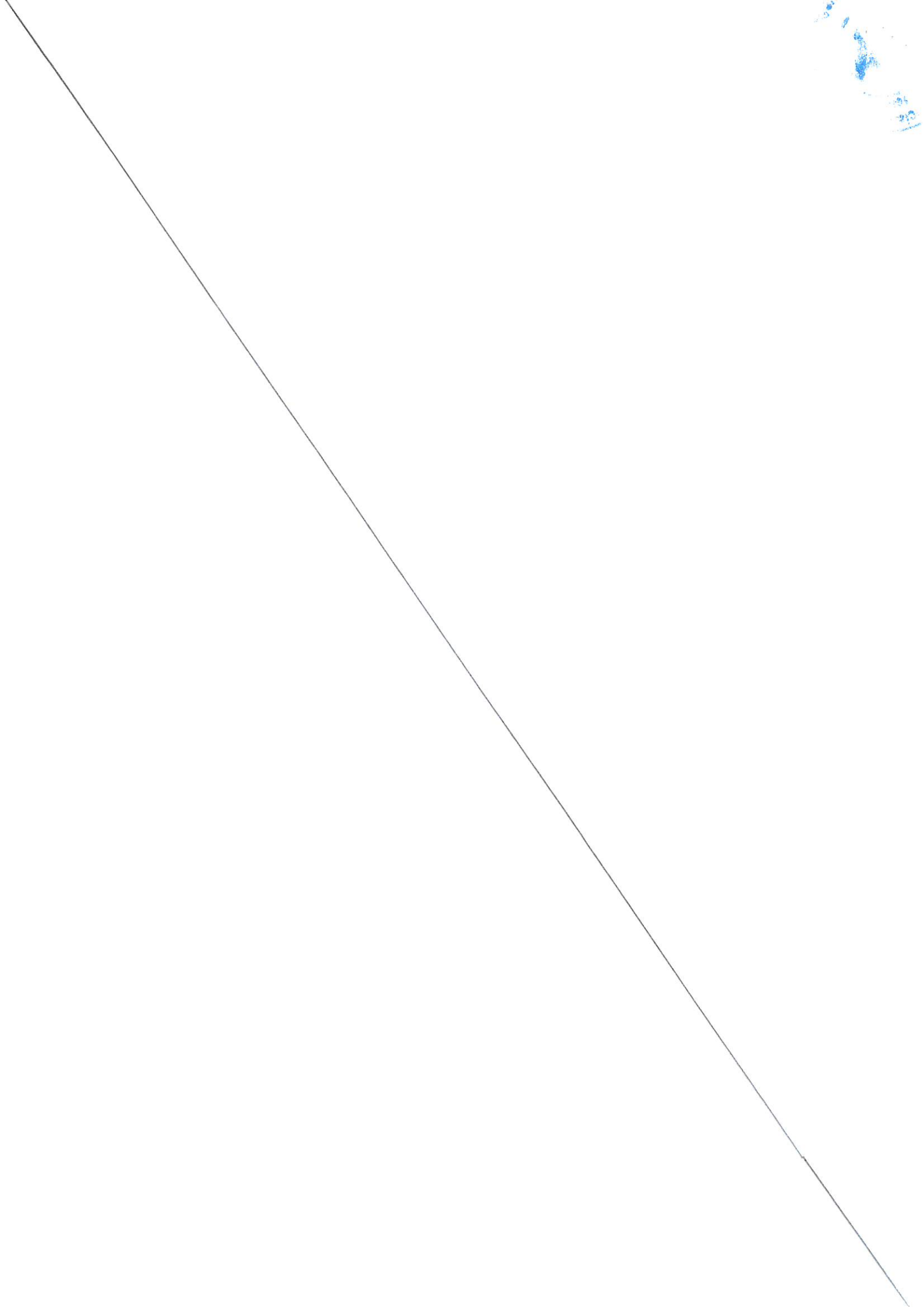
ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 – Risorse finanziarie

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Lea Grometta



ART. 15 - Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti, nelle modalità previste dall'art. 13 comma 1, 2 e 3 del D. Lgs 117/17, dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la seguente modalità: presa visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

6



ART. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il Presidente

don Italice Iosè Gerometta



Il Vice presidente

Emanuela Gerometta



